

**Sentenza del 15/11/2004 n. 21576 - Corte di Cassazione**  
**Sentenza del 15/11/2004 n. 21576**  
**- Corte di Cassazione**

**Intitolazione:**

Imposta comunale sugli immobili - Determinazione del valore degli immobili - Variazioni della rendita catastale - Termine di decorrenza.

**Massima:**

Le variazioni della rendita catastale hanno efficacia a decorrere dall'anno successivo a meno che non si tratti, fra l'altro, di modifiche dovute a "correzioni di errori materiali di fatto, anche se sollecitate all'ufficio dal contribuente". Diversamente opinando, si giungerebbe ad accollare al contribuente le conseguenze negative degli eventuali ritardi del competente Ufficio in violazione, oltretutto, dell'art. 53, comma 1, della Costituzione, secondo cui la contribuzione alla spesa pubblica deve essere commisurata ad una capacita' contributiva effettiva e non meramente fittizia od apparente. \*Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

**Testo:**

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 7 aprile 2003, il Comune di Taormina proponeva ricorso contro la sentenza in epigrafe indicata, esponendo che nell'ottobre del 1995, l'Hotel... di M.F. e M.L. si era rivolto alla Commissione tributaria di primo grado di Messina ricordando che nel 1994, aveva pagato il complessivo importo di L. 73.709.000 per Ici calcolata su di una rendita catastale di L. 280.800.000.

Con nota del 23 maggio 1995, l'Ufficio Tecnico Erariale gli aveva, pero', fatto sapere che la vera rendita ammontava ad appena L. 186.199.440, che moltiplicate per il coefficiente di legge, conducevano ad una imposta di sole L. 48.877.000.

Tenuto conto di cio' ed aggiunto, altresì, che l'istanza presentata in via amministrativa era rimasta senza esito, aveva concluso per la restituzione di complessive L. 24.877.000, che gli erano state accordate con gli interessi legali dal 27 giugno 1995 al soddisfo.

Stante l'erroneita' della decisione, aveva dal canto suo interposto appello alla Commissione tributaria regionale che l'aveva, tuttavia, rigettato con una sentenza che andava senz'altro cassata perche' viziata da violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs n. 504/1992.

L'intimato resisteva con controricorso e la causa veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 19 ottobre 2004.

Motivi della decisione

Dalla lettura della sentenza impugnata risulta, per quanto ancora interessa in questa sede, che la Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello rilevando in proposito che da una nota dell'UTE, era emerso che a seguito di una denuncia di variazione presentata dalla proprieta' in data 8 aprile 1988, la rendita catastale dell'immobile era stata dapprima determinata in L. 280.800.000 (nel 1992) e poi ridotta (nel 1995) a L. 186.199.440 sulla base degli estimi catastali del 1988.

La maggiore imposta pagata dalla parte appellata per l'anno 1994, andava percio' restituita senza che cio' comportasse alcuna violazione dell'art. 5 del D.Lgs n. 504/1992, atteso che nel caso di specie non si era trattato di una rideterminazione conseguente ad una modifica strutturale, ma della definitiva attribuzione della prima rendita richiesta con la denuncia del 1988.

Con l'unico motivo del ricorso, il Comune di Taormina ha sostenuto che i giudici a quo avevano violato il chiaro disposto dell'art. 5 del D.Lgs n. 504/1992, in quanto essendo stata determinata nel 1995 a seguito di un'istanza in data 11 febbraio 1995, la nuova rendita determinata dall'UTE avrebbe potuto trovare applicazione soltanto a partire dal 1 gennaio 1996, anche perche' la legge non faceva comunque distinzione fra prima e nuova rendita, ma stabiliva chiaramente che l'Ici andava calcolata sulla base dei valori iscritti al primo gennaio di ogni anno e che qualsiasi modificazione di quest'ultimi, avrebbe spiegato effetto solo per il futuro senza, percio', legittimare alcuna richiesta di rimborso di quanto pagato in precedenza.

L'intimato ha resistito, eccependo preliminarmente l'inammissibilita' dell'impugnazione perche' proposta da difensore munito di procura priva della data e di qualunque riferimento alla sentenza impugnata ed al

procedimento da instaurare.

Un'eccezione del genere non puo' essere condivisa in quanto questa Suprema Corte ha da tempo chiarito che la procura in calce o a margine del ricorso soddisfa il requisito della specialita' perche' facendo corpo unico con l'atto cui accede, finisce con l'essere da esso integrata sia nella data che negli altri elementi mancanti (v., fra le altre, C. Cass. nn. 46/2000, 2112/2000, 1058/2001, 2145/2001, 12960/2001 e 5722/2002).

Considerato che il ricorso del Comune di Taormina reca la data del 31 marzo 2003 e figura proposto allo specifico fine di conseguire la cassazione della sentenza n. 199/2/02, con cui la Seconda Sezione della Commissione tributaria regionale di Messina aveva confermato la sentenza di primo grado favorevole all'Hotel..., puo' senz'altro procedersi all'esame del motivo d'impugnazione, a proposito della quale va rilevato che con sentenza n. 18023/2004, questa Suprema Corte ha gia' statuito che le variazioni della rendita catastale hanno efficacia a decorrere dall'anno successivo a meno che non si tratti, fra l'altro, di modifiche dovute a "correzioni di errori materiali di fatto, anche se sollecitate all'ufficio dal contribuente".

Trattandosi di principio che questo Collegio condivide anche perche', diversamente opinando, si giungerebbe ad accollare al contribuente le conseguenze negative degli eventuali ritardi del competente Ufficio in violazione, oltretutto, dell'art. 53, comma 1, della Costituzione, secondo cui la contribuzione alla spesa pubblica dev'essere commisurata ad una capacita' contributiva effettiva e non meramente fittizia od apparente, rimane unicamente da aggiungere che la ricostruzione operata dalla Commissione tributaria regionale lascia chiaramente intendere che quella effettuata dall'UTE nel 1995, era stata una semplice correzione della determinazione operata nel 1992 sulla base della richiesta presentata dalla proprieta' nel 1988.

A fronte di tale ricostruzione, il Comune di Taormina si e' limitato ad affermare che l'istanza della proprieta' risaliva invece al 1995, ma cosi' come formulata, l'obiezione del ricorrente si riduce ad una semplice contrapposizione di una diversa verita' inidonea ad integrare una valida censura della decisione impugnata.

Dovendosi, percio', partire dal presupposto che la riduzione di cui si discute sia stata il frutto della mera correzione di un precedente errore dell'UTE, deve di conseguenza escludersi che la stessa possa aver avuto effetto soltanto a partire dal 1996.

Il ricorso del Comune di Taormina va di conseguenza rigettato perche' rivolto contro una sentenza immune dal denunciato vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, compensando integralmente le spese del presente giudizio fra le parti.